

## Perché una nuova legge Regionale di Governo dell'acqua e delle risorse idriche e identificazione dei punti innovativi della Legge sull'acqua

Le motivazioni alla base della richiesta del Coordinamento Regionale Lombardo dei Comitati per l'Acqua Pubblica alla Regione Lombardia di dotarsi di una **nuova Legge quadro** che disciplini il governo delle risorse idriche come "diritto umano e bene comune" si fonda sulle seguenti considerazioni :

- 1. La questione ambientale in termini di qualità e disponibilità della risorsa idrica** comincia a porsi in termini di "urgenza" anche nella nostra Regione, oltre che a livello nazionale, sia in termini di bilancio idrico, sia rispetto agli obblighi imposti dalla "**Agenda ambientale europea**" che sposta l'obiettivo di raggiungere il "buon stato ecologico dell'acqua" dal 2015 al 2027..
- 2. La liberalizzazione dei servizi di interesse generale di rilevanza economica** costituisce una delle priorità della "**Agenda dei servizi**" perseguita dalla Commissione Europea, che va contrastata con quadri legislativi che, in funzione della massima discrezionalità che i Trattati e la Commissione riconoscono agli Stati membri, sanciscano un modello pubblico di organizzazione del servizio idrico con presa a carico degli oneri del servizio.
- 3. A tre anni dal successo Referendario del Giugno del 2011** è necessario, anche in assenza di un quadro legislativo nazionale, adeguare la legislazione regionale alla volontà espressa da 27 milioni di cittadini (fra cui circa 4.800.000 cittadini lombardi) ed ai pronunciamenti della Corte Costituzionale. in merito alla L.R. n.26/2003, tenendo presente che altre Regioni hanno già definito nuovi quadri legislativi di riferimento (Lazio) ed altri hanno avviato Tavoli di confronto con i Movimenti.
- 4. L'abrogazione delle Province, l'avvio delle Città Metropolitane, il riordino degli organi di governo dei servizi pubblici locali** costituisce un ulteriore elemento di sollecitazione ed urgenza per dotare la Regione Lombardia di un **nuovo modello di governo delle risorse idriche impostate sui bacini/distretti** e quindi in sintonia con le richieste della direttiva quadro europea

Qui di seguito si esplicitano le principali argomentazioni sottostanti ciascuna di questa criticità, che motivano la richiesta urgente che la nostra Regione si doti di una nuova Legge quadro di governo della risorsa idrica.

### 1. La questione ambientale e l' Agenda ambientale

L'Agenda ambientale della Commissione Europea propone ai Paesi membri il raggiungimento entro il 2027 un " buon stato ecologico di tutte le acque". Rispetto a questo obiettivo la Regione Lombardia è chiamata ad adottare una propria Agenda ambientale che superi le seguenti criticità attualmente presenti.

*La prima criticità* è legata alla considerazione dell'acqua come un servizio di "interesse economico" e, quindi, da gestire con modalità analoghe all'energia e ai rifiuti. Questa classificazione è all'origine del palese contrasto tra le affermazioni di principio sul diritto universale all'acqua contenute nella stessa legge e i riferimenti al valore economico da attribuire all'acqua stessa.

- i.** La prima affermazione, che compare nel Titolo V della Legge regionale, considera l'acqua "*quale patrimonio dell'umanità da tutelare in quanto risorsa esauribile di alto valore ambientale, culturale ed economico*". Se l'acqua è un bene comune dell'umanità e degli ecosistemi, in quanto necessaria alla sopravvivenza di tutte le specie viventi, la sua fruizione non può essere oggetto di "appropriazione economica" (sfruttamento) e gli usi che si fanno dell'acqua non devono essere tali da compromettere gli ecosistemi, ma va garantita e difesa la rinnovabilità della risorsa (diritto dell'acqua ad esistere).
- ii.** La seconda affermazione riconosce che *l'accesso all'acqua è un diritto umano universale*. Affinché questo diritto sia davvero garantito si deve definire il quantitativo minimo, predisporre ogni forma di garanzia gestionale contro la mercificazione del bene acqua che assicuri l'accesso per tutti e definire come si coprono i costi di un quantitativo minimo.

Un tale contrasto rende ancora più evidente il fatto che la Legge regionale lombarda è nata nel contesto di applicazione della legge Galli ed è rivolta primariamente alla *regolamentazione del ciclo integrato dell'acqua* (fornitura di acqua per i diversi usi umani e raccolta-depurazione delle acque reflue).

**La seconda criticità è quella della qualità delle risorse.** Lo stato delle risorse non risulta rispettare gli obiettivi di tutela, qualità e recupero degli ecosistemi acquatici previsti dalla vigente Direttiva quadro, e non risulta neppure in grado di far fronte ai nuovi criteri qualitativi, ancor più rigidi, previsti dalla Agenda ambientale europea e che saranno introdotti dalla Commissione europea, con particolare riferimento al Piano di salvaguardia delle risorse idriche (Water Blueprint), alla Strategia europea 2020 ed alla futura Direttiva Europea sui servizi idrici (2015-2030). La legge regionale in vigore in Lombardia, come è attualmente strutturata, non può recepire il principio ispiratore del diritto ambientale europeo che è orientato alla tutela e al recupero degli ecosistemi.

# Coordinamento Regionale Lombardo dei Comitati Acqua Pubblica

La revisione della Legge 26, fatta per adeguarsi ai dettami della Direttiva 2000/60 recepita in Italia col D.L.152 del 2006, ha creato una grossa confusione nelle attribuzioni di competenze, che è destinata ad aumentare ulteriormente in seguito all'entrata in vigore di norme promulgate successivamente. Conseguentemente risulta attualmente superata nella sua architettura ambientale di base.

Altre criticità si riscontrano rispetto all' esigenza di individuare chiaramente gli **organi di governo e i principi ispiratori**:

## a) competenze

**I Comuni** dovrebbero occuparsi della salvaguardia delle zone di tutela assoluta delle acque superficiali e sotterranee, per garantire la buona qualità delle acque potabili. Ma se prendiamo per esempio il caso dell'acqua che si beve a Milano, è evidente che la ricarica delle falde avviene nella fascia pedemontana e richiederebbe perciò la tutela di suoli di pertinenza di altri Comuni (ad esempio della provincia di Bergamo).

**Le Province** hanno il compito di rilasciare le concessioni di scavo dei pozzi, per la ricerca di acque sotterranee, o di derivazione delle acque di superficie per la costruzione di impianti di produzione idroelettrica, come pure di realizzare programmi per la tutela delle acque di laghi e fiumi

**Gli Enti responsabili degli ATO (Ambito Territoriale Ottimale)** si dovrebbero occupare della gestione e dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato, della determinazione delle tariffe, dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali nella rete fognaria. In Lombardia, con la L.R. 21/2010 (che ha ulteriormente modificato la L.R. 26/2003), gli Enti responsabili degli ATO sono stati individuati nelle 12 Province e nel Comune di Milano per l'ATO città di Milano, che a loro volta hanno costituito in ciascun ATO un "Ufficio d'Ambito", formato da un CdA, con frammentazione delle gestioni legata ai confini amministrativi.

Questi **tre livelli di competenza necessitano di confluire ed essere revisionati** in funzione dell'obiettivo, previsto dalla Direttiva quadro europea vigente, di predisporre a livello di Distretti, per ciascuna Regione, un **unico piano di bacino e un unico piano regionale di tutela e di risanamento dell'acqua**.

A loro volta questi piani devono essere in sintonia con il piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) che dovrebbe riassorbire gli attuali Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP).

Alla luce della approvazione del disegno di legge costituzionale Del Rio che a partire dal gennaio 2015 abolisce le Province, attiva la costituzione delle Aree Metropolitane, obbliga alla aggregazione dei piccoli comuni, si determina l'opportunità di un riassetto delle competenze delle ex Province della Lombardia e quindi l'urgenza di regolamentare quelle che saranno conferite alle Assemblee dei Sindaci e quelle ricondotte ai Comuni. La ridefinizione gli ambiti gestionali dei servizi pubblici locali che saranno attribuiti direttamente ai Comuni o attribuite alle Assemblee dei Sindaci può facilitare il passaggio da una dimensione gestionale amministrativa verso un modello organizzativo di bacino o sotto-bacino idrografico fluviale o lacustre, che rappresenta la scala territoriale sulla quale può essere valutato il ciclo dell'acqua sia dal punto di vista quantitativo sia qualitativo.

## b) principi di riferimento

**Copertura dei costi.** Con il Water Blueprint, la visione economica del legislatore europeo a livello di copertura dei costi (*Full cost recovery*) e di tutela ambientale "*chi inquina paga*", fino ad oggi applicati solo per le acque destinate al consumo umano, si estenderà a tutti gli altri usi produttivi con l'obiettivo di *incentivare il recupero delle acque e di rendere maggiormente sostenibili gli usi produttivi* (agricoltura a risparmio idrico e basso impiego di sostanze inquinanti, prodotti che inglobino un volume minore di acqua virtuale, regolazione dei flussi ecc.). La Regione Lombardia non applica il principio della tutela ambientale per tutti gli usi produttivi né ha avviato riflessioni rispetto alla compatibilità degli usi prevalenti

Nel Water blueprint viene indicata la necessità di porsi chiari obiettivi di efficienza idrica per i bacini che sono già sotto stress. Sotto questo profilo, possiamo sintetizzare la situazione delle acque superficiali e sotterranee della Regione Lombardia come caratterizzata da diverse criticità.

Rispetto agli usi, la **destinazione prevalente** è quella ad **uso idroelettrico** (2750 m<sup>3</sup>/s contro i 1540 m<sup>3</sup>/s che rappresentano la portata media del Po). La realizzazione delle opere idrauliche, che risale a molti decenni fa quando l'attenzione per la tutela del territorio e le conoscenze scientifiche erano molto inferiori a quelle attuali, ha portato profondi sconvolgimenti del territorio e alterazioni dei corpi idrici dai quali vengono fatti i prelievi. I grandi laghi sono "regimati" in funzione delle necessità delle centrali con conseguenze rilevanti per il funzionamento dell'ecosistema. Il richiamo all'efficienza idrica impone che il rinnovo delle concessioni tenga conto delle migliori tecnologie disponibili e dei costi ambientali, individuando su basi scientifiche i flussi ecologici accettabili.

# Coordinamento Regionale Lombardo dei Comitati Acqua Pubblica

E' pertanto auspicabile che la Regione Lombardia, e conseguentemente anche le Autorità di Bacino e di Distretto, non soltanto si dotino di propri strumenti di pianificazione territoriale e di settore (Piani di tutela delle acque, Piani di Bacino) ma che identifichino anche le "aree non idonee" alla realizzazione di impianti idroelettrici, come piccoli sottobacini, anche se non incluse nelle aree vincolate o protette. E' altresì urgente approvare un sistema di regole che tuteli la risorsa idrica ed i fiumi, a livello di flussi ecologici e non solo di deflusso minimo vitale (DMV) con l'identificazione di linee guida regionali per il rilascio di nuove concessioni, modalità di controllo del rispetto ed esclusione delle possibilità di compensazioni".

Va tenuto inoltre presente la sentenza 339/2011 della Consulta in merito alla modifica apportata alla Legge 26/2003 dalla Regione Lombardia in tema di regolamentazione delle concessioni per uso idroelettrico che ha richiamato la potestà "esclusiva" dello Stato in tema di regole e concessione delle derivazioni.

L'uso delle acque in **agricoltura** occupa, nella nostra Regione, in termini quantitativi, il secondo posto dopo quello energetico e richiede una profonda revisione sia rispetto alle coltivazioni praticate che ai criteri di prelievo e di concessione delle risorse idriche. Le risorse sono attualmente gestite dai Consorzi di Bonifica ed irrigazione e da una Associazione Irrigua di livello sovregionale, è previsto un piano di riordino e di aggregazione dei consorzi; i canoni di uso delle risorse idriche sono pagati in funzione della estensione dei terreni e non delle coltivazioni praticate, e la percentuale dei morosi è piuttosto elevata (34,8% nel 2012).

Rispetto ai prelievi, si rende necessaria una verifica della compatibilità delle produzioni agricole finora praticate con il bilancio idrico e le future portate dei fiumi e l'introduzione di strumenti a supporto di pratiche di risparmio idrico. Rispetto all'impatto ambientale, è urgente sviluppare tecnologie per il riuso delle acque e dei fanghi provenienti dalla depurazione dei reflui urbani che possano favorire anche lo sviluppo dell'agricoltura peri-urbana. Devono inoltre essere adottate soluzioni tecniche per evitare che i fitofarmaci, che hanno determinato gravi problemi di contaminazione delle falde, continuino ad essere utilizzati nelle zone interessate alla ricarica degli acquiferi.

Infine va ricordata la componente degli **usi industriali** che in passato ha utilizzato enormi quantitativi d'acqua e prodotto in diverse aree della Regione estese alterazioni qualitative della falda acquifera e nella fase attuale rappresenta un pericolo soprattutto per il rilascio di sostanze pericolose dai suoli contaminati e per le immissioni occasionali (vedi scarichi di idrocarburi nel Lambro del 2010). In questo caso la tutela delle acque deve necessariamente raccordarsi con la tutela e il recupero del suolo e quindi con i piani di bonifica dei suoli contaminati e con politiche di arresto al consumo del suolo e della cementificazione.

L'insieme di queste constatazioni rispetto alle problematiche connesse con gli usi prevalenti (idroelettrico, agricolo, industriale) o più esigenti (umano, vita acquatica) evidenziano la necessità di affrontare la politica idrica della nostra Regione in termini di **sostenibilità ambientale** e di **regolamentazione delle priorità degli usi**, privilegiando l'uso umano rispetto a quelli agricoli e produttivi, anche in prospettiva dei cambiamenti climatici che stanno diminuendo le riserve d'acqua costituite dai ghiacciai e dai nevai alpini.

## 2. Agenda dei servizi idrici e delle politiche dell'acqua in Italia ed in Europa

### Natura del servizio idrico integrato in Italia

Con la Legge Galli (L.36/1994) il nostro Paese si dota della prima legge quadro nazionale sull'acqua che sancisce la trasformazione del servizio idrico da un "servizio pubblico a valenza sociale" in un "servizio industriale" da gestire in funzione di criteri di efficienza, economicità, efficacia propri di una gestione di imprese private operanti sul mercato ed anche in Borsa.

Questa legge segna la svolta culturale e politica del legislatore verso la liberalizzazione e privatizzazione dei servizi idrici e conseguente mercificazione della risorsa idrica. Nel 1994 non si era ancora giunti alla monetizzazione ed alla privatizzazione della stessa acqua, ma sono stati introdotti i presupposti. Con la legge finanziaria n.448 del 28 dicembre 2001, in particolare con l'art.35, si sancisce l'erogazione dei servizi "in regime di concorrenza" e che la "titolarità del servizio è conferita a Società di capitali individuate attraverso gare ad evidenza pubblica". La stessa legge introduce l'obbligo della trasformazione di aziende speciali e consorzi in S.p.A. (opzione già introdotta dall'art.113, D.L.267/2000); si pone cioè fine alla gestione pubblica dell'acqua tramite aziende municipalizzate senza scopo di lucro e controllate dai Comuni.

Infine nel 2011, con l'art.23 bis del D.L.4/2008, Governo e Parlamento reintroducono l'obbligo per gli Enti locali di scegliere l'affidamento via gara unicamente tra società a capitale privato o società a capitale misto (nel qual caso la gara è obbligatoria anche per la scelta specifica del socio privato) e ridimensionano la gestione diretta in-house a soluzione "eccezionale", sottomessa a vincoli ed autorizzazioni da parte dell'Autorità per la concorrenza, vincoli che vanno al di là dei criteri imposti dalle disposizioni e dalla giurisprudenza dell'Unione Europea (fra questi, l'obbligo di abbandonare ogni forma di gestione diretta in-house entro il 31 dicembre 2011).

# Coordinamento Regionale Lombardo dei Comitati Acqua Pubblica

Il referendum del 12-13 giugno 2011, sostenuto dal voto di 27 milioni di Italiani, ha determinato l'abrogazione dell'obbligo di affidare la gestione del SII unicamente a società a capitale privato o misto (D.P.R. 113/11 del 18 Luglio 2011) e l'abrogazione dell'art.154, comma 1, D.L.152/2006, che aveva introdotto l'inclusione obbligatoria nella tariffa del SII di un 7% di remunerazione del capitale (D.P.R. 116/11 del 18 Luglio 2011). Entrambi i D.P.R. sono leggi dello Stato italiano in quanto pubblicati in G.U. nr.167 del 20 Luglio 2011.

Nonostante ciò, il contesto legislativo post-referendario si caratterizza per un servizio idrico che resta equiparato, per scelta politica nazionale, ai servizi pubblici locali di rilevanza economica (SIEG) previsti dalla UE, e quindi sottoposto alle regole del mercato e della concorrenza. Inoltre, la competenza legislativa sulla natura e sulla tariffa del SII è esclusiva dello Stato, in quanto il SII è soggetto alle regole della concorrenza e della salvaguardia dell'ambiente; questo principio, sancito da sentenze della Corte costituzionale, non consente agli Enti locali di rivendicare l'autonomia che pure è sancita dal Protocollo di Lisbona.

La governance (controllo e vigilanza) del servizio idrico esercitata a livello nazionale dal Ministero dell'Ambiente (MATT), quindi sotto il controllo del Governo e Parlamento, ed a livello territoriale direttamente dai Comuni, è stata trasferita dal 2011 ad una Autorità indipendente, cioè l' Agenzia per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) alla quale sono state affidate le deleghe per la regolamentazione del servizio idrico e determinazione della tariffa.

## La politica europea di salvaguardia dell'acqua

L'inquadramento da parte del legislatore del servizio idrico fra quelli a "rilevanza economica" comporta l'assoggettamento della gestione del SII alla concorrenza, e quindi l'obbligo di sottostare alle Direttive ed alla Agenda Europea dei Servizi che è orientata a promuovere la liberalizzazione dei servizi idrici. Il Water Blueprint, proposto dalla Commissione Europea in materia di gestione dell'acqua dopo la DQE-Acqua (2000 /60) disegna la "base programmatica" delle scelte dell'UE riguardo alle problematiche dell'acqua in Europa fino al 2030. I pilastri su cui si fonda la politica europea dell'acqua sono così sintetizzabili: "dare un prezzo 'giusto' all'acqua", nel quadro di una monetizzazione generalizzata dell'acqua e della natura, per una gestione efficiente dell'acqua-merce; associare, far partecipare e assegnare il compito di monitorare, gestire e decidere le priorità degli usi e le modalità di uso ai portatori d'interessi economici, privati o pubblici.. Il Nuovo Piano dell'acqua prevede, inoltre, che gli Stati membri siano tenuti a migliorare i nuovi orientamenti riducendo la pressione idromorfologica nei loro bacini idrografici, ripristinando la continuità fluviale, ad esempio ricorrendo all'infrastruttura verde.

In assenza di iniziative legislative delle Regioni volte a sollecitare, sia da parte del Governo Nazionale, che della stessa Commissione Europea, una modifica di questi principi, si determinerebbe l'obbligo di omologare le politiche di gestione e di tutela del bene idrico ai principi della monetizzazione del ciclo delle acque, della contabilità dell'acqua a livello dei bacini, della privatizzazione dei servizi idrici e di quelli eco-sistemici.

Segnaliamo qui di seguito conseguenze e pericoli connessi con l'adozione di questi principi nel contesto delle Regioni e dei distretti idrografici:

- La dimensione gestionale attualmente affidata ad Enti locali, spesso su base amministrativa territoriale, potrebbe non rispettare i vincoli previsti dalla Direttiva quadro che impone una gestione fondata sui bacini idrografici<sup>(1)</sup>, potrebbe determinare competizione a livello territoriale tra le diverse destinazioni d'uso delle acque e non consentire di raggiungere gli obiettivi di efficienza e qualità previsti per il 2027.
- La dimensione di governance: Le Regioni che non saranno in grado di rispettare gli obiettivi previsti dalla Direttiva quadro e di garantire il governo delle interrelazioni fra i diversi usi (agricoli, industriali, energetici) si vedranno imporre le politiche dalle Regioni più forti - sia a livello di bacini nazionali, che transfrontalieri - che sapranno attuare quei poli regionali ed interregionali di competitività delle risorse idriche previste dal Water Blueprint.
- La dimensione finanziaria: il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal Water Blueprint determinerà per gli Enti locali la non eleggibilità, e quindi l'impossibilità di accedere ai finanziamenti messi a disposizione dalla BEI e dalla UE. Per reperire i fondi per gli investimenti legati alle nuove tecnologie di depurazione, stoccaggio e distribuzione dell'acqua, in linea con i nuovi standard di qualità previste dalla UE, gli Enti locali e le società di gestione del SII si vedranno costretti a far ricorso al mercato finanziario e bancario, con aumento dei loro livelli di indebitamento, premessa per il successivo ricorso alla privatizzazione o per la cessione delle risorse idriche attraverso i mercati e le "borse dell'acqua".

---

<sup>1</sup> Per **bacino idrografico** si intende "il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci del mare ed il litorale marittimo prospiciente " (art. 1, terzo comma, lett. d) della legge 183)

# Coordinamento Regionale Lombardo dei Comitati Acqua Pubblica

**Per contrastare l'orientamento verso la liberalizzazione dei servizi di interesse generale di rilevanza economica**, che costituisce una delle priorità dell' Agenda Europea dei servizi perseguita dalla Commissione Europea, e per rivendicare la discrezionalità che i Trattati e la Commissione riconoscono agli Stati membri ed Enti territoriali (Regioni e Comuni) rispetto all'organizzazione del servizio idrico, anche con presa a carico degli oneri del servizio, è opportuno che la **Regione Lombardia vari con la massima urgenza una legge quadro specifica di governo delle risorse idriche**.

E' altresì urgente che, prima del recepimento del "Water Blueprint" da parte della nuova Commissione e del Parlamento europeo e quindi Governo italiano, la **Regione Lombardia** :

- avvii un confronto nella conferenza Stato-Regioni per **rivendicare l'autonomia delle Regioni rispetto alle competenze Ambientali e poter classificare il servizio idrico come un servizio privo di rilevanza economica**.
- solleciti Governo e Parlamento perché **approvino una nuova Legge Quadro nazionale** sulle risorse idriche, che sancisca i principi dell'acqua bene comune e diritto umano e un modello di gestione pubblica in attuazione delle richieste referendarie e dell'Iniziativa di Cittadinanza Europea (ICE), stante la conferma da parte della Commissione che compete alle legislazioni nazionali concretizzare il diritto umano all'acqua e il riconoscimento dell'acqua come bene comune.
- **avvii** attraverso una serie di audizioni a livello di Consiglio Regionale, un approfondimento delle implicazioni connesse con il Water Blue-print e **conseguentemente intraprenda un'azione di pressione sulla Commissione** Europea attraverso il Comitato delle Regioni dell'Europa per modificare gli orientamenti del Piano europeo dell'acqua.

### 3. Quadro Regionale Lombardo di regolamentazione del servizio idrico

Lo scenario legislativo post-referendario (Giugno 2011) ed i pronunciamenti della Corte Costituzionale sulla incostituzionalità della vigente Legge regionale 26/2003, costituiscono il terzo livello di motivazioni rispetto all'urgente necessità di dotare la Regione Lombardia di una nuova legge sul governo complessivo della risorsa idrica, anziché mettere mano ad una semplice modifica al quadro legislativo vigente.

**La Legge n.26/2003** e successive modifiche della **Regione Lombardia** sui servizi pubblici locali, nella quale viene regolamentato il servizio idrico, **si caratterizza infatti per i seguenti elementi di criticità**:

- permanenza al suo interno dei riferimenti ai vincoli previsti dall'art.23 abolito con il referendum del giugno 2011;
- permanenza dei riferimenti alle società patrimoniali e alla suddivisione fra gestione ed erogazione, nonostante i pronunciamenti della Consulta ed il permanere di dubbi sulla loro operatività;
- non conformità rispetto alla legislazione nazionale riguardo alla perimetrazione di alcuni ATO e alla approvazione dei piani d'ambito, nonché all'efficacia della medesima Legge regionale in riferimento all'obbligo del gestore unico: sono 130 le gestioni in essere a fronte delle **13** previste dalla Legge 26/2003; dei 13 ATO, solo due (Milano e Lodi) garantiscono tutte le fasi del servizio idrico integrato in un unico gestore, mentre 5 ATO con sfumature diverse rispondono al requisito del gestore unico (BG, MN, LO, MI prov., MI città);
- ritardi rispetto all'applicazione della Direttiva quadro 2000/60/CE riguardante la protezione e gestione delle acque;
- non conformità della Legge regionale alla direttiva 91/271/CEE: sono 36 gli agglomerati - pari a 256 Comuni - che hanno infrastrutture e gestioni non a norma, e quindi sottoposte ad infrazione comunitaria (su 300 interventi necessari per adeguare agli standard europei, solo 190 sono stati programmati dalla Regione)
- conflittualità del modello di governo dei SPL basato sulla competenza delle Province con soppressione delle medesime ed attivazione Aree Metropolitane

### Conclusioni

L'insieme di queste criticità ambientali, organizzative, gestionali, costituiscono di per sé elementi che giustificano non una revisione della vigente legge 26/2003 (e successive modifiche), ma l'urgenza ed opportunità di mettere mano ad **una riforma del sistema idrico integrato della Lombardia** che porti alla approvazione di una **nuova Legge Regionale sul governo complessivo dell'acqua come bene comune e del servizio idrico integrato**. I principi di riferimento ai quali deve essere ispirata la nuova Legge Regionale a giudizio del **Coordinamento Regionale Lombardo dei Comitati Acqua Pubblica** possono essere così riassunti.

# Coordinamento Regionale Lombardo dei Comitati Acqua Pubblica

## -- A livello di governo e salvaguardia dell'acqua

1. Il **riconoscimento del diritto all'acqua** potabile come diritto umano universale da garantire ad ogni cittadino (già affermato nell'art.41 legge 26/2003), stabilendo una quantità minima garantita a carico della fiscalità generale
2. La **tutela del patrimonio idrico** come bene comune pubblico inalienabile a fruizione dell'ecosistema e delle future generazioni, gestito al di fuori delle regole del mercato, in quanto l'acqua non è una merce, ma fonte insostituibile di vita.
3. La **salvaguardia ambientale** delle acque come bene comune pubblico indispensabile per tutte le specie viventi e l'ecosistema, a tutela della qualità e della disponibilità dell'acqua per uso umano, preminente rispetto agli usi produttivi (*agricoli, industriali e di produzione energia*). Si richiede l'attivazione di politiche fondate sulla base del Bilancio Idrico per favorire il risparmio idrico e la conversione di sistemi di produzione agricoli, industriali ed energetici in sistemi a minore impatto ambientale.
4. **L'adozione di Piani di gestione e tutela** delle acque, **a livello di distretti idrografici (ciclo idrologico)** finalizzati ad un governo delle relazioni tra acqua, agricoltura/cibo, salute ed energia, ispirati all'obiettivo di garantire la concretizzazione del diritto alla vita e la salvaguardia degli ecosistemi acquatici.
5. **L'istituzione di forme/metodi di informazione e consultazione** preventiva dei cittadini e delle associazioni portatori di interesse in merito ai provvedimenti da assumere da parte degli organismi di Governo a livello di Bacino idrografico.
6. **La partecipazione** dei cittadini, dei lavoratori ed associazioni negli organi regionali di controllo delle politiche di gestione delle acque (Piano di tutela delle acque, Contratti di fiume, Servizio Idrico Integrato, ecc.), cioè degli strumenti di attuazione previsti dalla Legge regionale, dall'art. 14 della Direttiva 2000/60 e dalla Convenzione di **Aarhus** ratificata dall'Italia sin dal 2001.
7. **L'introduzione di strumenti di finanziamento** finalizzati a garantire l'accesso all'acqua potabile e la sovranità sulle risorse idriche nelle aree più povere del pianeta attraverso progetti di cooperazione e solidarietà internazionale.
8. **L'adozione di politiche urbanistiche volte** a ridurre la cementificazione del suolo, ad introdurre le reti duali a livello di regolamenti edilizi, ad incentivare un uso responsabile dell'acqua potabile, a favorire modelli di gestione partecipata del ciclo

## -- A livello di natura ed organizzazione del Servizio Idrico Integrato

1. La classificazione del SII, inteso quale insieme delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, come **servizio pubblico locale di interesse generale, privo di rilevanza economica**. (*occorre promuovere presso il Governo e il Parlamento il varo di una nuova legge quadro sulle risorse idriche o almeno di un provvedimento che riconosca il SII privo di rilevanza economica nel rispetto di quanto previsto dall'art.14 del TFUE, dell'art. 36 della Carta europea dei diritti fondamentali e del Protocollo di Lisbona n. 26 (art. 15) che riconosce l'autonomia delle autorità nazionale, regionali e locali nella organizzazione dei servizi di interesse economico generale di mercato i più vicini possibili agli utenti*)
2. L'adozione dei **bacini idrografici** come unità di pianificazione territoriale. **L'organizzazione del SII sulla base** di ambiti territoriali ottimali (ATO) che fanno riferimento allo stesso **bacino idrografico (sottobacino)**, secondo quanto stabilito definiti dai commi (r) e (s) dell'art.54 D.L.152/2006 e previsti dalla Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60. La Regione, oltre alla definizione dei bacini, ha facoltà di normare la scelta del modello gestionale del servizio idrico integrato, esclusivamente tra quelli possibili per gli enti di diritto pubblico.
3. **L'incentivazione dell'affidamento della gestione del SII**, per ciascun bacino idrografico, a **soggetti di diritto pubblico** (Aziende speciali e consortili, Agenzie) composti in conformità ai principi riconosciuti dalla giurisprudenza europea a livello di affidamento.
4. **L'incentivazione finanziaria** di forme di **gestione pubblica** del servizio idrico attraverso Aziende di diritto pubblico o su base cooperativa/consortile fra Comuni nei territori regionali (*occorre in tal senso sollecitare una modifica della legge 152/2006 riconoscendo anche alle Regioni a Statuto Ordinario un livello di autonomia decisionale analogo a quello concesso alle Regioni a Statuto Speciale rispetto alle modalità di gestione e del governo del SII*)
5. Una gestione del SII ispirata a promuovere il **risparmio idrico, a livello di tutti gli usi**.
6. **La promozione dell'uso dell'acqua di rubinetto** per il consumo umano, alimentare.
7. **Il divieto** ai soggetti gestori di procedere a distacchi di utenze idriche domestiche di privati/condomini, per morosità, con presa a carico da parte dei Comuni o della Regione dei costi a copertura della applicazione di tariffe sociali o la costituzione di Fondi regionali di sostegno.